

A proposito della rinuncia di Benedetto XVI. Breve nota a un articolo della RTLu¹

Azzolino Chiappini

Facoltà di Teologia (Lugano)

La Rivista della FTL (2/2013) porta un articolo di Stefano Violi, dal titolo significativo: *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza* (203-214). Queste pagine suscitano non poche questioni, soprattutto dal punto di vista teologico: per questo definisco il titolo come significativo, in quanto manca di un dato fondamentale, mancanza che suggerisce proprio quello che soprattutto è discutibile e criticabile in questo contributo. Leggiamo infatti: *Tra storia, diritto e coscienza* – dove manca, oltre i tre termini indicati, *teologia*. Infatti è proprio da questo punto di vista che deve svolgersi la discussione e, a mio parere, qui sorge con forza la critica. A questo proposito, e prima di sviluppare l'argomentazione, è però bene fare due osservazioni preliminari. La prima riguarda l'articolo, mentre la seconda considera la ricezione delle idee sostenute dall'autore.

Per quanto riguarda la *storia*, non ho particolari osservazioni, anche perché è un settore non di mia competenza. Neppure mi è possibile trattare delle questioni attinenti al *diritto*, anche se è evidente che la codificazione non può prescindere dalla teologia, e per quanto riguarda la questione della rinuncia del Vescovo di Roma dalla ecclesiologia. Ed è da questo punto di vista che alcune ipotesi o affermazioni di Violi

¹ In queste pagine si intende discutere soltanto il problema teologico posto dalle affermazioni dell'autore dell'articolo. Altri hanno messo in evidenza la conseguenza che ne viene per un giudizio sulle vere intenzioni e sull'agire di Benedetto XVI, che avrebbe tenuto un «doppio discorso»: rinuncio, ma resto papa. In particolare Alberto Melloni, con diversi interventi, ha chiarito questa conseguenza contenuta nell'ipotesi sostenuta da Violi: *Corriere della sera*, 14.07.2014; soprattutto *The Tablet*, 23.08.2014: «In May, the journal of the Faculty of Theology of Lugano published an article which depicted Benedict as a schemer and Francis as a "half-pope". The author, Stefano Violi, a professor of canon law, wrote that Benedict did not resign the office or duties of pope but simply from the administration of that office. According to Violi's thesis, Ratzinger cheated the cardinals and retained some of his papal powers, treating the papacy as a sacrament. Therefore, Francis was merely acting as a governor or a CEO, who had to share his higher responsibilities with Benedict, who was effectively his superior. In my view, this thesis is absurd and offensive to both Benedict and Francis, and is evidence that some influential figures are seeking to damage the present Pope».

sono insostenibili, come intendo mostrare più avanti. Per quanto riguarda la ricezione, gli effetti negativi dell'articolo in questione sono evidenti per chi legge le prese di posizione di ambienti e persone avversi a Papa Francesco². Antonio Socci, un pubblicista di un certo successo quando tratta di questioni ecclesologiche, autore del saggio pubblicato nel 2014, *Non è Francesco*³, cita Violi, assumendone ipotesi e conclusioni, per poter affermare che Benedetto XVI non avrebbe «rinunciato *in toto* al Papato»⁴, per cui – è la conclusione a cui qualcuno arriva – ci sarebbero nella Chiesa «due papi». Questo richiamo al libro di Socci anticipa la questione che deve essere trattata, ma è importante averla presente, perché dimostra come l'argomentazione di Violi si presti a conclusioni aberranti, come l'affermazione che un Papa che ha rinunciato è sempre papa, e dunque in caso di rinuncia ci potrebbero esserci due o più papi.

La tesi sostenuta da Violi occupa alcune pagine dell'articolo (211-213), e si fonda su «la formula di rinuncia innovativa introdotta da Benedetto XVI» (211). Tesi riasumibile in poche parole: Benedetto avrebbe rinunciato alla *executio muneris*, ma non al *munus*.

Benedetto XVI propone due fondamentali distinzioni in ordine al *munus* petrino: in primo luogo distingue tra *munus* e *executio muneris*, evocando la distinzione graziana tra *potestas officii* e la sua *executio* e riprendendo la distinzione tra *munus* e la sua amministrazione; in secondo luogo distingue, tra le diverse attività che compongono la *executio*, tra un'*executio* amministrativo-ministeriale (*agendo e loquendo*) e una più spirituale (*orando e patiando*) (212).

La teoria sviluppata da Violi dimentica, a mio parere, due elementi, che sono strettamente legati. La natura essenzialmente sacramentale della Chiesa, o, detto altrimenti, il legame costitutivo tra Chiesa e sacramenti (in particolare l'Eucaristia) e il rapporto tra il ministero del vescovo di Roma e l'esercizio e la natura del ministero del primato. Vogliamo, anzitutto, brevemente accennare al secondo elemento. Il papa è chiamato ad esercitare il primato, *proprio perché vescovo*⁵ e *vescovo di Roma*; e non è vera l'affermazione contraria, e cioè che il vescovo di Roma è tale perché papa. Il ministero episcopale precede e non segue la missione primaziale. Il capitolo terzo della costituzione

² È inutile rinviare alle tante prese di posizione che si possono leggere su numerosi siti della rete, avversi o molto critici nei confronti di Francesco, perché si trovano con estrema facilità. Non aggiungo informazioni di questo tipo, in quanto non sono queste posizioni che intendo discutere.

³ *Non è Francesco. La Chiesa nella grande tempesta*, Milano 2014.

⁴ «Qui cominciamo a capire cosa significa “Papa emerito” ed è una scoperta strabiliante. Violi è chiarissimo e leggendo le sue conclusioni si comprende che c'è stato un colossale equivoco, nessuno aveva compreso bene di che tipo di “rinuncia” si è trattato. O forse faceva comodo a tanti pensare (e far pensare) che Benedetto XVI avesse rinunciato *in toto* al Papato. Ma non è così» (94).

⁵ Melloni, che ringrazio, mi segnala quanto stabilito nelle norme sul conclave: se l'eletto fosse presbitero, o laico, «*statim ordinetur episcopus*».

dogmatica *Lumen Gentium*, pur non trattando questa questione, con l'ecclesiologia che insegna e in particolare con le affermazioni circa la sacramentalità dell'episcopato (21) e la natura comunionale della collegialità, sostiene indirettamente la certezza della priorità dell'episcopato del vescovo di Roma, rispetto al primato⁶. È il vescovo di Roma, vescovo tra i vescovi, a garantire l'unità, in quanto è visibile principio di unità: «Il romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli» (23): lo è non dall'esterno, ma in quanto parte del collegio, vescovo (il primo) tra i vescovi, e vescovo di una concreta Chiesa locale, in quanto il ministero episcopale richiede il legame con una Chiesa particolare (legame che hanno perfino i vescovi titolari!). Ora, quando il papa, per qualsiasi motivo, cessa di essere vescovo di Roma, cessa anche di essere il vescovo chiamato ad esercitare il ministero primaziale per tutta la Chiesa.

Inoltre, la distinzione proposta da Violi tra *munus* ed *executio muneris* in questo caso non è sostenibile, perché introduce una frattura nella realtà sacramentale del ministero episcopale. Se un vescovo (anche quello di Roma) rinuncia o cessa dall'esercitare il servizio concreto alla sua Chiesa e non è più effettivamente vescovo della Chiesa locale "di", la sede diventa vacante ed è necessario provvedere alla successione perché quella Chiesa (anche quella di Roma) non manchi del ministero episcopale. Il vescovo che non presiede l'eucaristia (e, di conseguenza, non è in qualche modo alla presidenza della sorgente di tutti i sacramenti) di quella che è stata la Chiesa a lui affidata, non è più pastore (in senso pieno) di questa stessa Chiesa. Senza alcun dubbio, rimane il legame spirituale ed affettivo tra il vescovo emerito e la sua Chiesa, ma questo va distinto dal legame derivante dall'ordinazione episcopale. Soltanto in questo senso, si può accettare l'affermazione di Violi, circa un ministero per la Chiesa «con la preghiera e il patire, perché così si aggiunge un adempimento più spirituale... consistente nel patimento e nella preghiera» (212-213). «Il servizio della Chiesa continua con lo stesso amore e con la stessa dedizione anche al di fuori dell'esercizio del potere» (213): possiamo essere d'accordo e considerare condivisibile questa affermazione, mentre non è più accettabile quanto viene detto subito dopo: «Oggetto della rinuncia irrevocabile infatti è l'*executio muneris* mediante l'azione e la parola (*agendo et loquendo*), non il *munus* affidatogli una volta per sempre» (213). A me sembra che la causa degli equivoci stia proprio nell'applicare alla rinuncia del papa la tematica canonistica del *munus* e della *executio* dello stesso, ignorando il fatto fondamentale e l'affermazione della centralità e totalità della realtà sacramentale e del rapporto tra vescovo, comunità a lui affidata e eucaristia. Questo vale per qualsiasi vescovo emerito, e non si capisce perché non dovrebbe valere anche per colui che presiede, ed anche ha un primato effettivo per tutte le Chiese, proprio perché vescovo della Chiesa di Roma.

⁶ Nulla si oppone a questo nella *Nota esplicativa previa* che accompagna la Costituzione conciliare.

Violi, nell'ultima pagina dell'articolo, riassume le conclusioni del suo studio, con le conseguenze che derivano dal suo discorso tutto incentrato sulla distinzione canonistica, più volte ricordata, tra *munus* ed esercizio dello stesso. Detto con parole semplici: il papa resta papa, anche se non è più vescovo di Roma: che è proprio quanto ci sembra di non poter accettare, perché non c'è primato separato dal ministero episcopale per la Chiesa locale, di cui il papa è vescovo. Mentre dissentiamo sulla penultima frase⁷, possiamo condividere le ultime parole: «Col gesto della rinuncia, Benedetto XVI ha incarnato anzi la forma più elevata del potere nella Chiesa, sull'esempio di Colui che avendo tutto il potere nelle sue mani depose le vesti, non dismettendo in questo modo, ma portando a compimento il suo ufficio a servizio degli uomini, cioè la nostra salvezza» (214).

La rinuncia di un papa non è una novità e la storia della Chiesa conosce altri casi, anche se poco numerosi. Ogni Chiesa ha un solo vescovo⁸, anche la Chiesa di Roma, il cui vescovo ha anche il primato su tutte le altre, con la presidenza alla carità e per l'unità, per la comunione di tutte le Chiese locali. Il vescovo di Roma, rinunciando alla missione ricevuta e accettata, rinuncia alla sua missione pastorale immediata: non rinuncia all'amore per la Chiesa di cui è stato vescovo, non rinuncia alla preghiera e all'impegno per l'unità e la comunione delle Chiese, ma vive questo servizio in maniera diversa, simile però a quella di tutti i pastori, vescovi e in maniera diversa presbiteri, che hanno dovuto o voluto rinunciare alla missione che era stata loro affidata.

⁷ «Il *munus* spirituale, per essere pienamente adempiuto, può comportare la rinuncia alla sua amministrazione; questa non determina in alcun modo la rinuncia alla missione inerente l'ufficio, ma ne costituisce il compimento più vero» (214). Se si parlasse di un servizio spirituale alla Chiesa, non però nei termini usati, si può affermare che ogni vescovo emerito, e anche il vescovo papa, è sempre al servizio del popolo e delle comunità che gli erano state affidate.

⁸ L'esistenza di vescovi ausiliari, che si può comprendere nella storia, e anche nelle soluzioni canoniche, rimane un problema teologico.